

C34



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**

M\_D GMIL IV 11 1 0321327

Prot. n.  19/07/2011

Roma  
PDC: Col. Giovanni SANTORELLI  
Tel.: 5.0440 (06517050440)  
e-mail: r4d11s0@persomil.difesa.it

All.: 1; ann.: //.

**OGGETTO:** Trattamento economico di missione in territorio nazionale. Modalità di applicazione delle norme di cui all'art. 7, comma 8 del D.P.R. n. 163/2002 al personale militare con grado dirigenziale, qualora la sede di missione coincida con la residenza anagrafica diversa dall'abituale dimora.

A (vedasi elenco indirizzi in allegato "A")

^^ ^^^ ^^^ ^^^

Rife. f.n. M\_D - E23499 0005414 in data 4 maggio 2011.

Seg. f.n. M\_D GMIL\_05 IV 12 1 51217 in data 3 maggio 2005.

^^ ^^^ ^^^ ^^^

1. In data 12 maggio 2011 è pervenuto, per il tramite di codesta Direzione di amministrazione, un quesito dello Stato maggiore dell'Esercito, volto a ricevere un chiarimento circa la possibilità o meno di accoglimento di una richiesta avanzata da un ufficiale dirigente tesa ad ottenere la corresponsione del rimborso forfettario, ovvero del pasto non fruito per esigenze di servizio, per la missione svolta presso la località coincidente con la residenza anagrafica.
2. L'art. 7, comma 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 stabilisce che: "l'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 85% della somma forfettaria".
3. L'art. 7, comma 8 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 prevede: "la località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati". In senso conforme la circolare emanata a seguito.

./.

4. L'art. 3, comma 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 dispone che l'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute nella località di abituale dimora.
5. Per quanto sopra, relativamente al trattamento economico di missione, come disposto dal legislatore, l'elemento discriminante da prendere a riferimento è l'abituale dimora e non la residenza anagrafica.

d'ordine  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Dirig. Dr. Concèzio BERARDINELLI)

MINUTA  
cd. *[signature]*